

SERVIZIO FISCALE

CIRCOLARE 32.2016

15-09-2016

**SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE
(D.P.C.M. 7 luglio 2016)**

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016 (pubblicato in G.U. 9 agosto 2016, n. 185), contenente *"Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"*, sono state introdotte importanti novità in materia di beneficio del 5 per mille.

Il citato D.P.C.M. ha infatti apportato modifiche al D.P.C.M. 23 aprile 2010, che rappresenta la normativa fondamentale in tema di individuazione degli enti destinatari del 5 per mille, della procedura di ammissione al 5 per mille, dei criteri per il riparto e la corresponsione del contributo, nonché dei relativi adempimenti pubblicitari (cfr. Circolare ICN – Servizio Fiscale, n. 21 del 29/04/2016).

Le novità introdotte attengono a:

- Semplificazione e razionalizzazione della procedura di ammissione al contributo del 5 per mille;
- Pubblicazione dell'elenco dei beneficiari e degli importi del 5 per mille;
- Obbligo e modalità di rendicontazione;
- Pubblicazione dei rendiconti;
- Modalità di recupero del contributo.

SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PER L'AMMISSIONE AL RIPARTO DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE

L'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 7 luglio 2016 ha inserito il nuovo art. 6-bis nel D.P.C.M. 23 aprile 2010, intitolato *"Semplificazione degli adempimenti per l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille"*, che recita testualmente:

"1. L'iscrizione al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla persistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6, regolarmente adempiute, esplicano effetti, fermi restando i requisiti per l'accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione.

2. Gli enti che, in presenza delle condizioni di cui al comma 1 non sono tenuti a riprodurre la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva, sono inseriti in un apposito elenco, integrato, aggiornato e pubblicato sul sito web dell'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo di ciascun anno. Eventuali errori rilevati nell'elenco o

variazioni intervenute possono essere fatti valere, entro il 20 maggio, dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente.

3. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 perde efficacia in caso di variazione del rappresentate legale. Il nuovo rappresentante deve provvedere, a pena di decadenza, a sottoscrivere e trasmettere ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 6 una nuova dichiarazione con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo.

4. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti, il rappresentante legale dell'ente sottoscrive e trasmette all'amministrazione competente, con le medesime modalità della dichiarazione sostitutiva, la revoca dell'iscrizione. Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito in assenza di revoca si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del presente decreto”.

L'art. 1, comma 2, del D.P.C.M. ha inoltre stabilito che la nuova disposizione si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2017, con riferimento ai soggetti regolarmente iscritti nel 2016.

Alla luce di queste nuove norme:

- ❖ la domanda di ammissione al beneficio del 5 per mille e la successiva dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante, atta a confermare la persistenza dei requisiti per l'accesso al contributo, assumono **carattere duraturo**, nel senso che, qualora vengano regolarmente presentate, esse mantengono validità anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione, sempreché permangano i requisiti dell'ente per l'accesso al beneficio.

Dunque, per gli enti interessati al beneficio – tra cui sono compresi gli enti del volontariato (incluse tra di essi le **cooperative sociali**) e le associazioni sportive dilettantistiche - **non sarà più necessario presentare ogni anno la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, per poter essere ammessi al contributo del 5 per mille**, con un evidente snellimento della procedura.

- ❖ Gli enti che non sono più tenuti a riproporre ogni anno la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva sono automaticamente inseriti in un apposito elenco aggiornato e pubblicato sul sito web dell'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno.
Eventuali errori rilevati nell'elenco, ovvero eventuali modifiche avvenute, dovranno essere segnalate entro il 20 maggio di ciascun anno con comunicazione da parte del legale rappresentante (o di un suo delegato), alla competente Direzione Regionale delle Entrate.

Da ciò sembra desumersi che, nell'ipotesi di variazioni dei dati riguardanti l'ente iscritto (denominazione, sede legale, natura giuridica, recapiti), e/o il suo legale rappresentante (residenza anagrafica o domicilio fiscale), non influenti sui requisiti per l'ammissione al 5 per mille, non vi sia l'obbligo di inviare all'Agenzia delle Entrate una domanda di iscrizione e/o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà aggiornate, essendo sufficiente (oltreché necessario) che le suddette variazioni siano comunicate alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente entro il 20 maggio di ciascun anno. In assenza di chiarimenti circa le modalità di comunicazione, è consigliabile fare ricorso alla raccomandata R.R. o alla PEC.

- ❖ La norma individua una sola fattispecie nella quale la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà perde efficacia, con la conseguenza di doverne presentare una nuova, ossia, nel caso di **variazione del rappresentante legale**.

In tal caso, infatti, il nuovo rappresentante legale deve sottoscrivere e trasmettere, secondo le note modalità disciplinate dal D.P.C.M. 23 aprile 2010, una nuova dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, indicando altresì in essa la **data della sua nomina** e la **data di iscrizione dell'ente al riparto del 5 per mille**, pena la decadenza di quest'ultimo dal beneficio.

Si evidenzia che nella norma non viene specificato il termine entro il quale il nuovo rappresentante legale deve provvedere all'inoltro della nuova dichiarazione sostitutiva.

Oltre a ciò, occorre rilevare che nell'attuale modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, non sono presenti i campi inerenti alla data della nomina del nuovo rappresentante e alla data di iscrizione dell'ente nell'elenco dei soggetti ammessi al beneficio, dovendosi pertanto indicare manualmente i suddetti dati richiesti, a meno di modifiche al modello, che dovranno essere attuate dall'Amministrazione Finanziaria.

- ❖ Dato l'automatico inserimento, nel predetto apposito elenco pubblicato annualmente on line dall'Agenzia delle Entrate, degli enti regolarmente iscritti ed ammissibili al contributo del 5 per mille, qualora vengano meno i requisiti necessari, il rappresentante legale dell'ente è tenuto a richiedere l'annullamento dell'iscrizione, sottoscrivendo e trasmettendo la **revoca dell'iscrizione** alla competente amministrazione, con l'adozione delle medesime modalità di invio utilizzabili per la dichiarazione sostitutiva (ossia, raccomandata R.R., ovvero PEC).

Nel caso di indebita percezione del contributo in assenza della suddetta revoca, risulteranno applicabili le sanzioni previste dalla normativa, descritte nel prosieguo.

Stante l'attuale mancanza di un modello per la revoca dell'iscrizione, si auspicano indicazioni in merito da parte dell'Agenzia delle Entrate.

- ❖ Alla luce di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1, D.P.C.M. 7 luglio 2016, gli enti che già nel 2016 risultano regolarmente iscritti ai fini del riparto del 5 per mille, per l'anno 2017 e per gli anni successivi non dovranno più presentare né la domanda di ammissione, né la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (a meno di variazioni del rappresentante legale), essendo invece obbligati a provvedere alla revoca dell'iscrizione, in caso di sopraggiunta perdita dei requisiti per l'accesso al beneficio.

In sostanza, gli enti iscritti per il 2016 al riparto del 5 per mille, resteranno automaticamente inseriti in tale elenco anche per il 2017 e per gli anni seguenti, fino a quando non presentino spontaneamente l'eventuale revoca dell'iscrizione a causa della perdita dei requisiti, ovvero fino all'eventualità in cui vengano coattivamente esclusi dall'elenco a seguito dell'esito negativo dei controlli formali e/o sostanziali espletati dalle amministrazioni preposte alla vigilanza in materia (Agenzia delle Entrate per gli enti del volontariato e CONI per le associazioni sportive dilettantistiche).

Per contro, si arguisce che gli enti, che nel 2016 non risultano iscritti ai fini del riparto del 5 per mille, sono tenuti a seguire l'ordinaria procedura per l'ammissione al beneficio, provvedendo pertanto, solamente per il primo esercizio finanziario, a porre in essere gli adempimenti tuttora previsti dal D.P.C.M. 23 aprile 2010, secondo le modalità esplicitate in tale decreto e dall'Amministrazione Finanziaria: ossia, invio telematico della domanda di iscrizione entro il 7 maggio e successiva trasmissione della dichiarazione sostitutiva di notorietà, resa dal legale rappresentante, entro il 30 giugno, per confermare la permanenza dei requisiti in capo all'ente.

Ovviamente, una volta che l'ente risulterà iscritto ai fini del riparto del 5 per mille, non sarà più obbligato a ripresentare tali documenti anche per gli anni successivi, come sopra illustrato.

PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEI BENEFICIARI E DEGLI IMPORTI DEL 5 PER MILLE

L'art. 2 del D.P.C.M. 7 luglio 2016 ha inserito l'art. 11-bis al D.P.C.M. 23 aprile 2010, intitolato "*Pubblicazione elenco dei beneficiari e degli importi del 5 per mille*", il quale introduce un nuovo adempimento pubblicitario in capo alle amministrazioni erogatrici del contributo del 5 per mille.

Invero, a tal fine si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi, nonché sulla base degli effettivi incassi dell'Irpef, provvede a trasmettere in via telematica al Ministero dell'Economia e delle

Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, i dati occorrenti per stabilire gli importi delle somme del 5 per mille spettanti agli enti destinatari, i quali siano risultati in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al contributo, anche eventualmente a seguito dei controlli formali e/o sostanziali espletati dalla stessa Agenzia delle Entrate (per gli enti del volontariato) e dal CONI (per le associazioni sportive dilettantistiche).

Tuttavia, a norma dell'art. 11, comma 4, del D.P.C.M. 23 aprile 2010, la corresponsione effettiva a ciascun ente delle somme spettanti sarà effettuata da altre amministrazioni pubbliche, ossia dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel caso in cui i soggetti beneficiari siano enti del volontariato, e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel caso in cui i soggetti beneficiari siano le associazioni sportive dilettantistiche.

Premesso ciò, il nuovo art. 11-bis del D.P.C.M. 23 aprile 2010 stabilisce che spetta alle amministrazioni che erogano il contributo del 5 per mille, pubblicare in apposita sezione del proprio sito web:

- **gli elenchi dei soggetti ai quali il contributo è stato erogato,**
- **la data di erogazione,**
- **l'importo percepito.**

Questa pubblicazione dovrà avvenire entro 3 mesi dalla data di erogazione del contributo.

Essa differisce dalla pubblicazione degli elenchi cui è tenuta l'Agenzia delle Entrate, in quanto l'Agenzia pubblica gli elenchi degli enti iscritti al 5 per mille quali potenziali beneficiari del contributo, che vengono stilati prima della corresponsione del contributo, mentre le amministrazioni erogatrici saranno obbligate a pubblicare, post-erogazione, gli elenchi dei soggetti effettivi beneficiari del contributo.

OBBLIGO E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

L'art. 3 del D.P.C.M. 7 luglio 2016 ha sostituito l'art. 12 del D.P.C.M. 23 aprile 2010, relativo all' "*Obbligo di rendicontazione delle somme*", il quale recita ora:

"I soggetti destinatari delle somme di cui al comma 4 dell'art. 11, entro un anno dalla ricezione degli importi, redigono un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti. Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare:

a) i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell'attività sociale, nonché del rappresentante legale;

b) l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, la data di percezione e l'importo percepito;

c) l'indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l'evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;

d) le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;

e) l'indicazione dettagliata degli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, fermo restando l'obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.

3. I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmesse, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all'amministrazione competente alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo. A tal fine, la medesima amministrazione potrà richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa.

4. Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti, salva espressa richiesta dell'amministrazione, all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni.

5. Le amministrazioni competenti possono operare, anche a campione controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni anche presso le sedi degli enti beneficiari.

6. Le somme erogate quali contributo del cinque per mille non possono essere utilizzate per coprire le spese di pubblicità sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, trattandosi di importi erogati per finalità di utilità sociale".

Al riguardo, si ricorda che, se fino all'esercizio finanziario 2014 gli enti del volontariato (tra cui le **cooperative sociali**) e le associazioni sportive dilettantistiche, beneficiari del contributo del 5 per mille, erano tenute a redigere uno specifico rendiconto utilizzando il modello reso disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da predisporre secondo le "Linee guida" emanate dallo stesso Ministero (cfr. Circolare UNICAF – Servizio Fiscale, n. 16/2014), a seguito della previsione disposta dall'art. 1, co. 154, L. 190/2014 (Legge Stabilità 2015) la disciplina di rendicontazione è stata rinviata ad apposito decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, ora finalmente concretizzatosi nel D.P.C.M. 7 luglio 2016 in esame.

Alla luce delle modifiche apportate, il novellato art. 12 dispone ora che:

- ❖ i soggetti che hanno ricevuto contributi 5 per mille, **entro un anno dall'effettiva percezione dell'importo, sono obbligati a redigere sia un apposito rendiconto, sia una relazione illustrativa allo stesso**, da cui risulti l'utilizzo delle somme percepite.

Per la redazione del rendiconto, viene stabilito che occorre utilizzare il modulo disponibile sul sito delle amministrazioni competenti, che, nel caso degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche, dovrebbe essere rappresentata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In proposito, si evidenzia innanzi tutto che il nuovo comma 1 dell'art. 12, nella sostanza non differisce affatto dalla previgente disposizione "sospesa" dalla Legge di Stabilità 2015, né in termini di documenti da redigere, né in termini di scadenza e di finalità, né in termini di modello da utilizzare.

Tuttavia, non è chiaro a quale modello alluda il legislatore, considerando che il D.P.C.M. 7 luglio 2016 non rinvia ad alcun ulteriore decreto attuativo, né contiene in allegato il facsimile.

Stante il riferimento al "modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti", in attesa di ulteriori auspicabili chiarimenti da parte dell'Amministrazione, potrebbe nondimeno ritenersi utilizzabile il modello di rendiconto che era stato pubblicato (e tuttora presente) sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Questa linea interpretativa sembrerebbe avvalorata anche dalla descrizione del contenuto obbligatorio che deve possedere il rendiconto, che ricalca esattamente quello previsto dal suddetto Ministero, ossia:

- o generalità dell'ente beneficiario e del legale rappresentante,
- o anno finanziario di percezione delle somme 5 per mille,
- o data di percezione;
- o importo percepito,
- o indicazione per macro-categoria delle spese sostenute per risorse umane, funzionamento dell'ente, e acquisto di beni e servizi, nonché dettaglio per singola per singola voce di spesa. In aggiunta rispetto al passato, occorre dare evidenza della riconduzione delle spese alle finalità istituzionali del soggetto beneficiario;
- o indicazione delle altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità istituzionali del soggetto beneficiario (nel modello pubblicato dal Ministero del Lavoro, tali spese erano rappresentate da erogazioni liberali ad altri enti e da altre voci di costi connesse alla realizzazione dell'attività);
- o indicazione dettagliata di eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, fermo restando l'obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.

Peraltro, anche in assenza di ulteriori delucidazioni ministeriali in merito al facsimile di rendiconto da utilizzare, pare comunque indiscutibile l'obbligo degli enti, destinatari del contributo 5 per mille, di redigere un rendiconto avente il contenuto minimo sopra descritto, data la locuzione normativa "*il rendiconto, in ogni caso, deve indicare..*", con conseguente, presumibile, obbligo dei soggetti beneficiari di adottare qualsivoglia modello, purché atto ad evidenziare i punti suelencati.

Continua ad essere prevista in forma libera anche la relazione di accompagnamento al rendiconto.

- ❖ Analogamente alla previgente disposizione, i soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione (ossia, **entro un anno e 30 giorni dalla ricezione delle somme**), i rendiconti e le relative relazioni, all'amministrazione competente alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo.

Così come, identicamente al passato, viene previsto che la medesima amministrazione possa richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa.

In attesa di precisazioni ministeriali, che chiariscano le modalità e i corretti enti destinatari dei suddetti documenti, si ricorda che fino all'esercizio finanziario 2014 sussisteva l'obbligo di inviare a mezzo raccomandata R.R. al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i rendiconti e le relative relazioni accompagnatorie.

- ❖ Inoltre, viene riproposta la medesima distinzione tra soggetti beneficiari prevista dalla precedente norma, secondo cui risultano obbligati al predetto invio solamente gli enti che hanno percepito somme a titolo di 5 per mille **di importo pari o superiore a 20.000 euro**, mentre gli enti che hanno percepito somme **di importo inferiore a 20.000 euro** non sono tenuti all'invio, ancorché siano obbligati alla redazione del rendiconto e della relazione entro un anno dalla ricezione delle somme, alla conservazione di tali documenti per 10 anni, nonché al loro invio ai Ministeri competenti, dietro espressa richiesta per finalità di controllo.
- ❖ Viene altresì confermata la facoltà delle amministrazioni competenti di operare, anche a campione, controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni, anche presso le sedi degli enti beneficiari;
- ❖ Infine, si ripresenta identico al previgente disposto anche l'ultimo comma dell'art. 12, il quale stabilisce che le somme erogate quali contributo del cinque per mille non possono essere utilizzate per coprire le spese di pubblicità sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, trattandosi di importi erogati per finalità di utilità sociale.

- ❖ Dunque, la maggiore novità emergente dalla norma è costituita dal rinnovato obbligo di redazione del rendiconto e della relativa relazione accompagnatoria in capo ai soggetti beneficiari del 5 per mille, mentre ad oggi, dal mero dettato normativo, non sembrerebbero registrarsi cambiamenti sostanziali rispetto al passato, sul fronte del contenuto del rendiconto, dei termini per la redazione e

trasmissione dello stesso, dei soggetti esonerati dal predetto invio, dei controlli attuabili dalle Amministrazioni competenti.

A tal proposito, tuttavia, un aspetto innovativo attiene all'unificazione degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche, sotto l'aspetto delle modalità di rendicontazione e sotto quello delle modalità per l'effettuazione dei controlli sui rendiconti.

PUBBLICAZIONE DEI RENDICONTI

Il nuovo art. 12-bis del D.P.C.M. 23 aprile 2010, introdotto dal D.P.C.M. 7 luglio 2016, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, co. 154, L. 190/2014, con un'evidente finalità di trasparenza, prevede una rilevante novità, in quanto stabilisce che le amministrazioni erogatrici del contributo del 5 per mille (ossia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per gli enti del volontariato), sono tenute a pubblicare in apposita sezione del proprio sito web, entro un mese da quando li ricevono, i rendiconti e le relazioni illustrative trasmessi dai soggetti beneficiari del 5 per mille, ai quali è stato erogato il contributo e che sono obbligati a tale adempimento.

MODALITÀ DI RECUPERO DEL CONTRIBUTO

Il D.P.C.M. 7 luglio 2016 ha integrato le ipotesi di recupero del contributo del 5 per mille, aggiungendo la lettera a-bis) all'art. 13 del D.P.C.M. 23 aprile 2010, e statuendo pertanto che il contributo erogato a titolo di 5 per mille sia altresì soggetto a recupero qualora venga accertato che esso sia stato impiegato per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario.

Ciò in linea con la nuova evidenziazione che deve essere data nel rendiconto, circa l'inerenza delle spese sostenute (a cui viene data copertura con il contributo) alle finalità istituzionali dell'ente.

Dunque, le fattispecie in cui si aziona, da parte delle l'amministrazione competente (Ministero del Lavoro, per gli enti del volontariato), la procedura di recupero del beneficio 5 per mille indebitamente percepito sono ora le seguenti:

- a) qualora il soggetto beneficiario abbia ottenuto il beneficio sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali (fattispecie assoggettata anche a sanzioni penali)
- a-bis) qualora venga accertato che il contributo sia stato impiegato per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario
- b) qualora il soggetto beneficiario non abbia proceduto alla rendicontazione delle somme erogate;
- c) qualora il soggetto beneficiario, che abbia percepito somme a titolo di 5 per mille di importo pari o superiore a 20.000 euro, non abbia proceduto all'invio del rendiconto e della relazione;

- d) qualora, a seguito dei controlli, il soggetto beneficiario non sia risultato in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al beneficio;
- e) qualora l'ente, dopo l'erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti aver cessato l'attività o non svolgere più l'attività che dà diritto al beneficio, prima dell'erogazione delle somme medesime;
- f) qualora il soggetto beneficiario, che abbia percepito somme a titolo di 5 per mille di importo inferiore a 20.000 euro, non abbia ottemperato alla richiesta del Ministero competente di trasmettere, ai fini del controllo, il rendiconto, la relativa relazione e l'eventuale ulteriore documentazione.

Anche in merito alle modalità di recupero sono state apportate alcune integrazioni alla disciplina.

In particolare, viene ora specificato che, allorché l'amministrazione competente provveda al recupero del contributo del 5 per mille indebitamente percepito, gli interessi dovuti su tale importo decorrono dalla data di percezione del contributo. Dunque, il recupero del contributo comporta l'obbligo a carico del beneficiario di riversare all'erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l'ammontare percepito, in tutto o in parte, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati», e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro il termine fissato, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi, viene disposto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Inoltre, con clausola di chiusura, la norma stabilisce ora che *"resta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative"*.